

N. 29649/10 RG NR
N. 21604/10 RG GIP

COPIA



TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari
UFFICIO 16°

Il Giudice per le indagini preliminari dott Maria Bonaventura,

a scioglimento della riserva formulata in udienza;

Letti gli atti del p. p. indicato in epigrafe nei confronti di Di Pietro Antonio in ordine ai reati di cui agli art. 640 e 479 cp,

Vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal P.M e letta l'opposizione proposta da Achille Occhetto

Lette altresì le memorie depositate e i rispettivi allegati e sentite le parti

Ritenuta preliminarmente la inammissibilità della opposizione proposta, non rivestendo né Elio Veltri né Achille Occhetto la veste di parte lesa in ordine a nessuno dei reati configurati e configurabili sulla base della stessa denuncia sporta dal primo a cui si è associato Occhetto con atto del 21.6.2010, come ribaditi nell'atto di opposizione e nella successiva memoria. Invero quanto al reato di cui all'art. 640 cp, che nell'opposizione viene individuato in maniera più specifica in quello p.e p. dall'art. 640 bis cp, la parte lesa viene ad invidiarsi nella Camera dei deputati che ha provveduto alla erogazione dei rimborsi elettorali; quanto ai reati di falso ideologico (reato plurisoggettivo in cui è p.o anche il soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente), e di truffa/appropriazione indebita ai danni degli aderenti al Partito Italia dei Valori per le asserite irregolarità nella gestione delle risorse economiche appaiono condivisibili le argomentazioni operate dall'indagato nelle proprie memorie (v.pag 9-14 memoria del 21.10.2010 e pag 1- 4 memoria del 9.12.2010) in relazione alla mancata adesione di Occhetto al partito Italia dei Valori sia personalmente che quale rappresentante della componente politica a lui facente capo costituita solo il 14.1.2005, alla irrilevanza della sua partecipazione quale candidato alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004, e all'allontanamento di Veltri dal partito in epoca antecedente ai fatti di cui alla denuncia.

Ritenuto che le argomentazioni con le quali il P.M. chiede l'archiviazione- che si intendono qui integralmente trascritte- appaiono pienamente condivisibili

Premesso che il presente procedimento trae origine dall'esposto denuncia privo di data, pervenuto al Nucleo Polizia tributaria di Roma il 26.2.2010 prot. N. 102966/10, presentato da Elio Veltri, n.q. di legale rappresentante de Il Cantiere, già I Riformatori per l'Ulivo e fino al 2001 vice presidente del Movimento Politico Italia dei Valori, con il quale sostiene la falsità della attribuzione al Partito Italia dei Valori, operata nel verbale di assemblea dei componenti l'ufficio di Presidenza in data 1.12.2009, del codice fiscale n. 90024590128, riferibile a suo dire esclusivamente alla Associazione Italia dei Valori, costituita da Antonio Di Pietro, Silvana Mura e Mario Di Domenico con atto notarile del 26.9.2000 e di cui sono soci i primi due e Susanna Mazzoleni (moglie di Di Pietro), che costituirebbe soggetto giuridico diverso e con organi diversi rispetto al Movimento Politico; rileva che la diversa soggettività giuridica risulta evidenziata dallo stesso scopo dell'associazione "promuovere la formazione del partito Italia dei Valori" (v. statuto approvato in data 26.7.2004) e accertato dal Tribunale di Roma con ordinanza 15/22.7.2008 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 22077/07. Sostiene, altresì, che tale attribuzione rappresenta un tentativo di occultare pregresse condotte illecite di sostituzione dell'Associazione al Movimento politico Italia dei valori, con specifico riferimento alla percezione dei fondi pubblici elettorali di scopo, e alla conseguente gestione personale e privata di milioni di euro di fondi pubblici.

Al riguardo, deve evidenziarsi che sia gli accertamenti espletati dalla pg (v.in particolare nota della G. d F Nucleo di Polizia Tributaria Roma del 4.6.2010) che la copiosa documentazione prodotta da tutte le parti non consentono di riscontrare elementi sufficienti a sostegno della prospettazione accusatoria con riferimento ai reati configurati, risultando di fatto ininfluenza la asserita distinzione di soggetti giuridici.

In particolare, deve riconoscersi che effettivamente sussiste una sorta di confusione in ordine alla unicità/duplicità dei soggetti giuridici tra Associazione Italia dei Valori e Movimento Politico Italia dei Valori, sicuramente a far data dal 26.7.2004 (v. delibera associazione dinanzi al notaio Nosari Peppino) quando il nuovo statuto adottato tiene da una parte distinta l'associazione (originariamente costituita per la valorizzazione, diffusione e piena affermazione della cultura della legalità, della difesa dello stato di diritto, la realizzazione di una prassi di trasparenza politica, amministrativa e della libera concorrenza e più in generale il rilancio e il radicamento della questione morale nella gestione degli affari e nell'attività delle istituzioni pubbliche... che concorre ed ispira l'azione politica e può concorrere alle competizioni elettorali e con organi quali il comitato esecutivo, la segreteria generale e le strutture territoriali di servizio che depongono per la regolarizzazione come associazione non riconosciuta dell'omonimo movimento politico v. atto

notaio Bruno Cesarini di Roma del 26.9.2000) dal partito, e fino alla modifica statutaria del 9.1.2009, che finalmente fa chiarezza superando la precedente struttura di associazione politica e culturale in favore di quella di partito in senso proprio (v. atto a rogito notaio Vacirca di Bergamo alleg. 23 alla memoria esplicativa Di Mura del 7.6.2010 contenuto nell'ag. 10 fasc. PM), statuto poi ulteriormente modificato in data 1.12.2009 .

Invero nello statuto del 2004 da un lato si individuano soggetti e organi distinti per l'associazione (v. artt. 2 -, 4 dello statuto) e per il partito (v. art. 7-.11) – verosimilmente per assicurare al fondatore il ruolo di Presidente del Partito, accentrare nelle sue mani i poteri di gestione ed evitare nel primo periodo svolte indesiderate del partito (v. anche in tal senso la memoria di costituzione dell'Italia dei Valori nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma dott. Oddi di cui all'alleg 14 documentazione Veltri-Occhetto aggreg 7 fascicolo PM e memoria esplicativa con richiesta di archiviazione del 7.6.2010 contraddistinto con aggr 8) e dall'altro contraddittoriamente si opera una caotica e scarsamente comprensibile commistione tra'associazione e a Partito (v. al riguardo art. 2 sull'oggetto sociale e struttura organizzativa dell'associazione che fa riferimento alle strutture nazionali e territoriali del partito e agli organi elettivi del partito, art. 4 che, nell'indicare i soci e gli organi dell'associazione e i loro poteri attribuisce all'associazione il simbolo del partito e la titolarità del dominio del sito interne del Partito).

Peraltro la distinzione emergente dalla duplicità degli organi opera prevalentemente, se non esclusivamente, nei rapporti interni, senza alcuna ripercussione nei confronti dei terzi, e quindi nei rapporti con la Camera dei Deputati ai fini della erogazioni dei rimborsi elettorali e/o ai fini della destinazione di tali risorse secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenuto conto che nella previsione statutaria lo stesso Presidente dell'associazione è il presidente del Partito (art. 10) e che il Tesoriere dell'associazione è il tesoriere del Partito (art. 11), sicchè più che di una duplicazione di soggetti giuridici nei confronti di terzi, appare configurarsi una duplicazione di organi interni nell'ambito dello stesso soggetto.

Né al riguardo appare determinante in favore della prospettazione accusatoria la previsione dell'art. 2 dello Statuto in ordine alla individuata finalità dell'Associazione individuata nel promuovere la realizzazione di un partito nazionale, ove si ponga mente che nello stesso articolo dello statuto, denominato oggetto sociale e struttura organizzativa (dell'associazione di cui al precedente art. 1) si individua e descrive la organizzazione dello stesso partito.

Analogamente, la diversa interpretazione data dal giudice civile nell'ordinanza del 22.7.2010 che ha dichiarato la contumacia del Partito e la natura di intervento adesivo della costituzione dell'Associazione, distinguendo i due soggetti, non appare convincente anche perché motivata esclusivamente sul diverso luogo di notifica della citazione in giudizio

Che si tratti di un solo soggetto emerge anche da altri dati.

Appare al riguardo significativo che all'atto di deposito in data 20.4.2004 del contrassegno di lista per la elezione dei membri del Parlamento Europeo del giugno 2004 Di Pietro indica che il partito politico di cui è Presidente e legale rappresentante è stato costituito in associazione non riconosciuta con atto del notaio Bruno Cesarini del 26.9.2000, e soggetto alle modifiche statutarie e societarie a rogito del notaio Rummo di Roma del 5.11.2003 (v. doc.1.1.dei documenti prodotti da Veltri-Occhetto foglio 7 fascicolo PM) in tal modo rappresentando all'esterno un unico soggetto giuridico; il codice fiscale è stato attribuito dal Ministero delle Finanze all'Italia dei Valori Lista di Pietro e non specificamente all'Associazione Italia dei Valori, con la specifica indicazione dell'attività codice 91320 ossia di quella riferibile ai partiti e alle associazioni politiche, (v. doc. 25 allegato alla memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr 10 fascicolo PM 22, 23 e 24 allegati alla prima memoria indagato);

il conto corrente utilizzato risulta sempre essere stato unico, ossia quello n. 29695 acceso presso la Banca di Credito Bergamasco sita in Bergamo largo Porta Nuova n. 2 intestato a Italia dei Valori Lista di Pietro e non specificamente all'associazione Italia dei Valori (v. informativa PG nonché missiva della Camera dei Deputati alleg.26 alla memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr.10 fascicolo PM);

le richieste sia di partecipazione alle elezioni che di rimborsi elettorali indirizzate alla Camera dei Deputati risultano effettuate dal legale rappresentante del movimento, prima nella persona di Di Pietro e poi a seguito di comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati in data 24.7.2004, da Silvana Mura, cui veniva conferita la rappresenta legale del movimento da parte di Di Pietro (v. informativa PG richiamata);

i rimborsi elettorali, per le quote dal 2004 e 2007 risultano versati nel conto corrente sopra indicato o in altri aperti sempre a nome dell'Italia dei Valori lista di Pietro con lo stesso codice fiscale (indicati a pag 46 1^ memoria) e non risultato transitati su altri conti intestati a diverse persone giuridiche (v. informativa G.d.F del 4.6.2010);

i rendiconti annuali che l'Italia dei Valori ha presentato al Parlamento (v. alleg 51-58 memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr 12 fascicolo PM) sono gli stessi di quelli della c.d. Associazione e sono sempre stati verificati e convalidati dagli organi di Controllo della Corte dei Conti (v. alleg 38,39,40,41,42 alla memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr11 fascicolo PM) e dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati di intesa con il Presidente del Senato (c. allega. 44,45,46,47,48,49 alla memoria esplicativa Mura e alleg alla prima memoria dell'indagato), così come unici sono i bilanci annuali.

Inoltre sia l'Associazione che il Movimento politico hanno la stessa sede in Milano via Felice Casati n. 1/a e la sede politica e culturale in Roma via di S. Maria n. 12.

Ne discende la impossibilità all'esterno di distinguere i due soggetti, come confermato anche dalla condotta della stessa Camera dei Deputati, che ha provveduto ad elargire i contributi per il rimborso elettorale, ha controllato e validato i rendiconti presentati e ha ripetutamente respinto le istanze di Veltri e Occhetto (v. alleg. 7-10 prima memoria e 2 seconda memoria), in tal modo dimostrando la "unicità" all'esterno del soggetto politico richiedente ed avente diritto al finanziamento pubblico. Proprio la sovrapposizione della carica e delle funzioni di Presidente dell'Associazione e del Presidente del Partito nella stessa persona fisica, così come quella del tesoriere esclude la rilevanza esterna di tale anomalia.

Né risulta che il movimento politico, e successivamente il partito, ha avuto o ha altra organizzazione, sia pure come associazione di fatto, non rinvenendosi altro atto privato costitutivo con individuazione dei suoi organi che sia diverso da quello del notaio Cesarini, poi modificato con atto del notaio Rummo, né che lo stesso sia titolare di altro numero di codice fiscale o di altro conto corrente su cui operare, né che abbia presentato agli organi competenti ulteriori e diverse richieste o rendiconti, né soprattutto che gli organi del Partito, quali riconosciuti anche da Veltri e Occhetto, abbia avanzato riserve al riguardo.

Ne consegue che la sola anomalia statutaria rappresentata e sopra descritta non appare da sola sufficiente per sostenere la esistenza di duplicità di soggetti aventi la stessa denominazione che sia rilevante all'esterno e, conseguentemente, la sussistenza di un artificio che avrebbe indotto la Camera dei deputati all'elargizione di rimborsi elettorali non spettanti, ed anche la falsità della dichiarazione dell'assemblea dei componenti l'ufficio di Presidenza in data 1.12.2009 in relazione alla indicazione del codice fiscale n. 90024590128, trattandosi dell'unico codice fiscale individuante l'Associazione/ movimento politico. Anzi proprio tale dichiarazione, proveniente da soggetto sicuramente organo del partito, come riconosciuto, che ha quantomeno chiaro valore ricognitivo, conferma ulteriormente la assenza della prospettata dualità, e in quanto proveniente da soggetti non direttamente coinvolti nell'"Associazione" appare genuina ed esente dai sospetti ravvisati, giustificandosi con le necessità di chiarificazione imposte dalle notizie dei media e dalle azioni avviate.

E tanto indipendentemente dalla rilevanza o meno della duplicità di soggetti con specifico riferimento alla normativa disciplinante il finanziamento pubblico ai partiti, come sostenuto dalla stessa Camera dei Deputati che, investita della questione, ha affermato che la asserita distinzione soggettiva tra Associazione e movimento Politico Italia dei valori non risulta rilevante ai fini del soggetto elettorale avente titolo ai rimborsi, che va individuato nella lista elettorale Italia dei Valori

Lista di Pietro candidata, e delle persone fisiche titolate a ricevere i rimborsi per conto di detta lista, ossia Di Pietro n.q. di segretario, e gli autocertificati rappresentanti della medesima lista (v. delib n. 35 del 2008 alleg. 32 memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr 11 fascicolo Pm).

Invero, la normativa disciplinante la materia dei rimborsi elettorali prevede che il rimborso sia attribuito ai movimenti o ai partiti politici che hanno presentato una lista di candidati alcuni dei quali vengano eletti e a domanda del segretario del partito: l'art. 1 della L. 195/1974 statuisce che "hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprio liste di candidati..." e all'art. 2 che "i contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici su domanda dei rispettivi segretari politici..." L'art. 1 della L. 157/1999, dopo aver previsto l'attribuzione ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenuti per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, statuisce che "i movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta ... entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste..."

Ove si consideri che la richiesta di partecipazione alle elezioni europee del 2004, i cui rimborsi sono sostanzialmente oggetto della lamentela, era stata effettuata con il contrassegno indicato dal partito IDV lista di Pietro, costituito nell'associazione non riconosciuta di cui all'atto notarile Bruno Cesarini di Roma, con Antonio Di Pietro Presidente e Legale Rappresentante del Partito, e che la stessa richiesta di rimborsi proviene da tali soggetti, Di Pietro o Mura -statutariamente abilitata a riscuotere i rimborsi elettorali ex L 157/1999 come da previsione dell'art 9 atto costitutivo 2000 Notaio Cesarini, art 11 statuto 2004 notaio Nosari, art. 11 statuto 2009 notaio Vacirca, art. 11 stato 2009 notaio Mandato - resterebbe non configurabile la prospettata truffa, risultando il soggetto richiedente il rimborso coincidente con il soggetto che aveva presentato con il medesimo contrassegno la lista dei candidati.

Inoltre, anche a tutto voler concedere, la normativa consente anche la cessione delle somme ricevute o da ricevere a titolo di rimborso elettorale posto che l'art. 6 L. 157/1999 prevede che "le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi", sicchè, anche a ipotizzare l'astratta duplicità di soggetti, si sarebbe in presenza di una cessione dal partito all'associazione dei rimborsi elettorali ai fini della loro gestione.

Né come sopra detto risultano violati gli obblighi di cui all'art. 8 L. 2.1.1997 n. 2.

Quanto alla ravvisata irregolarità nella gestione dei rimborsi elettorali con adombrata illecita destinazione a fine personale, asseritamente consentita da tale duplicità di ruoli rivestita da Di

Pietro, premesso che la gestione delle somme elargite dagli organi parlamentari risulta apparentemente corretta e rispettosa delle prescrizioni di legge, non emergendo che i rendiconti presentati alla Camera dei Deputati siano stati oggetto di osservazione e tanto nonostante il controllo dei revisori all'uopo previsto, va rilevato, a fronte delle opposte argomentazioni svolte nelle memorie, supportate dalla documentazione allegata, in ordine da un lato alla violazione dei criteri di riparto, alla sussistenza di rimborsi spese non dovuti, al mancato rispetto delle quote, tanto da far rappresentare in sede di discussione ipotesi di "peculato", e dall'altro a sostegno della piena regolarità e trasparenza dell'operato di Di Pietro, che su tale specifica ipotesi criminosa si è già pronunciato con decreto di archiviazione il Gip di Roma in data 14.3.2008 nell'ambito di un procedimento promosso a carico dello stesso Di Pietro a seguito delle denunce sporte dall'avv. Di Domenico, originario socio fondatore dell' " associazione" (v. alleg.59 alla memoria esplicativa Mura del 7.6.2010 aggr 12 fascicolo PM), nonché altro Gip di Roma in data 26.5.2009 in altro procedimento

In particolare nel primo decreto di archiviazione, che deve qui intendersi integralmente richiamato, tra le varie doglianze esplicitate da Mario Di Domenico, il Gip, richiamando integralmente le argomentazioni ineccepibili espresse dal Pm nella sua richiesta, evidenzia con specifico riferimento all 'adombrato sospetto di una gestione da parte di Di Pietro del fondo Comune IDV poco trasparente, "che non risultano evidenziati specifici episodi di distrazione a fini personali di somme erogate a titolo di finanziamento pubblico e che tutte le entrate e le uscite di IDV risultano nel corso degli anni adeguatamente e periodicamente rendicontate, senza alcun rilievo di sorta da parte delle istituzioni di vigilanza", e conclude che "un controllo più penetrante da parte dell'AG che avesse avuto ad oggetto la contabilità di un partito politico, avvenuto in assenza di elementi concreti di sospetto in merito alla consumazione di illeciti penali e semmai finalizzato ad assecondare le curiosità personali di un soggetto ormai allontanato da quell'associazione ed animato da scarsa serenità di giudizio nei suoi confronti sarebbe stato sicuramente impraticabile oltre che esercitato al di fuori dei casi consentiti "(v. pagg 16. e 17)

Nel secondo decreto, da intendersi anch'esso integralmente richiamato, il Gip rileva che con riferimento agli avvenimenti già valutati dall'ufficio con il provvedimento del GIP in data 14.3.2008 , le cui argomentazioni vengono richiamate per relationem, "deve senz'altro escludersi che possano essere sostenute in giudizio eventuali accuse per i pretesi delitti di truffa contrattuale, falso ideologico, appropriazione indebita o riciclaggio, truffa in danno dello stato, uso di atto falso e che nessuna rilevanza penale può essere attribuita ai fatti coperti dall'ordinanza richiamata, escludendo nel contempo la rilevanza penale degli ulteriori fatti nuovi denunciati".

Ne consegue, trattandosi degli stessi fatti già valutati da altro Gip e definiti con provvedimento di archiviazione, che in assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini sussiste una preclusione di natura processuale, trattandosi dello stesso fatto/reato, sia pure proveniente da diversa fonte/notizia di reato, la quale ultima non è altro che il veicolo con cui viene rappresentato un fatto penalmente rilevante, come si ricava dalla disciplina contenuta negli artt. 330 e seguenti c.p.p..

Ne consegue che il provvedimento di archiviazione, riconoscendo la "infondatezza" della notizia di reato si riverbera inevitabilmente sul contenuto di questo.

Al riguardo la suprema corte (v.Sez. I, 4 marzo 2010, n. 16306, Greco), ha rilevato che la carenza del provvedimento di riapertura delle indagini determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullità assoluta dell'atto di esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che al pubblico ministero è precluso svolgere indagini e successivamente esercitare l'azione ed anche l'esercizio "immediato" dell'azione, sicchè la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.

La stessa Suprema Corte a Sez. U, Sentenza n. 33885 del 2010 si è pronunciata in termini richiamando le argomentazioni già adottate nella precedente decisione a Sezioni unite in data 22 marzo 2000, ric. Finocchiaro, che nel far propri in tutto i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 27 del 1995, ha sottolineato come l'archiviazione determina una preclusione endoprocedimentale all'agere del medesimo ufficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione, rimovibile solo attraverso il decreto ex art. 414 c.p.p


Visto l'art. 409 c.p.p.

PQM

Dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di Di Pietro Antonio
Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Roma, 14.12.2010

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Maria Bonaventura



Depositate in Cancelleria
Roma, il 23.12.2010

IL CANCELLIERE B3
Ellaabozza Moretti